



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
DECRETO EX ART. 70 D.LGS. 14/2019 (e succ. mod. ed integrazioni)
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice, dott.ssa Sara Trabalza,

Letta la proposta formulata ai sensi degli artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 da **COLA PIERLUIGI** (ALL. 1),
nato a (C.F.

CLOPLG54E08B504Q), **COLA FRANCESCO** (All. 2), nato a e **SETTIMI ROSANNA** (ALL. 3), nata
a

(PG), l'8, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, e dall'Avv. Silvia Ceppi (C.F.

CPPSLV72C42G478K) e dall'Avv. Giuseppe Rosichetti (C.F. RSCGPP69P28I921E), con l'assistenza del
gestore nominato Avv. Laura Fiorani;

vista l'integrazione della medesima depositata in data 24.09.2026;

ritenuta la propria competenza, trattandosi di procedimento che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. citato si svolge
dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica;

ritenuto che nella fase preliminare di ammissione il Tribunale debba valutare la sussistenza dei presupposti
giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per ammissione alla procedura e, dunque, la qualifica di
consumatore, la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge, nonché la correttezza formale e la
completezza della documentazione allegata al ricorso;

osservato, dunque, che:

- a) i ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019,
emergendo dall'esame del ricorso come trattasi di persone fisiche che hanno agito esclusivamente per
scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta ed accedono
allo strumento di regolazione della propria crisi per debiti contratti in tale qualità (vedasi in particolare
integrazione del 20.07.2026);
- b) gli stessi non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione
della crisi, non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né risultano
avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risultano, quantomeno allo stato,
impregiudicato ulteriore esame di merito nel prosieguo della procedura, avere determinato la

situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. 14/2019;

- c) si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del gestore Avv. Laura Fiorani;
- d) non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato che la relazione particolareggiata del gestore Avv. Laura Fiorani, ai sensi dell'art. 68 comma 2 d.lgs. 14/2019, lettere a), b), c) e d) contiene la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

rilevato, ancora, come la domanda proposta risulti completa dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 67 d.lgs., indicando: tutti i creditori, con specificazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (assenti); la consistenza e la composizione del patrimonio di ciascun ricorrente; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione specifica di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

dato atto che il ricorso, trattandosi di procedura di sovraindebitamento c.d. familiare, soddisfa il disposto dell'art. 66 CCII, trattandosi di familiari conviventi o, comunque, di sovraindebitamento che ha origine comune e dato atto, altresì, del rispetto della regola imposta dall'art. 66 co. 3 CCII sulla distinzione di masse attive e passive;

Visto l'art. 70 d.lgs. 14/2019, ritenuto come la proposta ed il piano presentati siano ammissibili,

DISPONE

Che sia data pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet <http://fallimentispoletto.com> e sul sito internet del Tribunale, nonché che ne sia data, altresì, comunicazione entro trenta giorni, a cura del professionista nominato in luogo di OCC, a tutti i creditori, ai quali – si dispone espressamente- dovrà essere comunicata anche la integrazione richiesta dal G.D. con decreto dell'8.09.2026 e depositata in data 29.09.2026, per l'approfondimento dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura;

AVVISA CHE

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE CHE

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il gestore nominato sentiti i debitori, riferisca al giudice, mediante relazione scritta e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3.

RISERVA

All'esito degli adempimenti di cui ai punti che precedono la decisione in relazione alla eventuale omologazione del piano.

DISPONE

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, oltre che il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, avuto in particolare riguardo al procedimento di esecuzione forzata immobiliare pendente presso il Tribunale
e confermando la sospensione provvisoriamente disposta, disponendo altresì la sospensione immediata dei pagamenti dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 d.lgs. 14/2019, la sospensione, ai soli effetti, del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo terzo del codice civile;

DISPONE

il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati

AVVISA CHE

Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

In tal caso, le istanze possono essere presentate anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed al professionista nominato.

Spoletto, 30.09.2026

Il Giudice del.
Dott.ssa Sara Trabalza